

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29, IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

La presente legge, novellando l'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale), reca una disciplina generale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), enti pubblici che, pur operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, si caratterizzano per la loro attività di ricerca scientifica nell'ambito sanitario.

Il presente intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità:

- a) dell'art. 42, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;
- b) di alcuni articoli del d.lgs. n. 288 del 2003, che costituiva attuazione della delega contenuta nell'art. 42.

La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico quali “enti operanti nell'ambito regionale”, ritenendo che le disposizioni statali fossero in contrasto con le competenze legislative regionali definite dal nuovo Titolo V della Costituzione, che ha assegnato alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni le materie “tutela della salute” e “ricerca scientifica.”

In tale quadro, la legge regionale in esame stabilisce che gli IRCCS “aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr” (Servizio sanitario regionale), e pertanto assestati alla medesima disciplina generale (recata dalla medesima L. R. n. 29 del 2004), e inoltre stabilisce che svolgono la loro attività di assistenza e di ricerca nell'ambito della programmazione regionale.

La legge n.2/2006, inoltre, individua e disciplina gli organi degli IRCCS, ovvero:

- a) il **direttore generale**, nominato dalla Regione, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione;
- b) il **Consiglio di indirizzo e verifica**, composto da cinque membri (tre dei quali nominati dalla Regione, uno dal Ministro della Salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria), a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo;

- c) il **Collegio sindacale**, composto secondo gli stessi criteri previsti per il Consiglio di indirizzo, e al quale spettano funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- d) il **Collegio di direzione**, cui vengono estesi gli stessi compiti e le stesse prerogative attribuiti dalla L.R. n. 29 del 2004 ai Collegi di direzione delle Aziende USL;
- e) il **direttore scientifico**, nominato dallo Stato, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria stabilito sulla base della normativa statale.